

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 89

Opere di bonifica integrale(programma 3.1.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
- 4.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
- 5.** Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.320 milioni per l' anno 1993.
- 6.** Il predetto onere di lire 2.320 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
- 7.** Per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1993.
- 8.** Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.